



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 maggio 2007 (10.05)
(OR. EN)**

8929/07

**ACP 73
FIN 201
PTOM 26**

NOTA PUNTO "I/A"

del: Gruppo ACP

in data: 2 maggio 2007

al: COREPER/Consiglio

n. prop. Com: 8920/07

Oggetto: Posizione comune che il Consiglio dell'UE deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-CE (25 maggio 2007)

- Proposta di decisione del Consiglio dei ministri ACP-CE sulla riattribuzione di parte della riserva della dotazione per lo sviluppo a lungo termine del 9° Fondo europeo di sviluppo (FES) all'assegnazione per la cooperazione intra-ACP nell'ambito della dotazione del 9° FES per la cooperazione e l'integrazione regionale

Il 26 aprile 2007 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta in oggetto, che fissa che tutte le rimanenze nell'ambito della riserva a lungo termine per lo sviluppo del 9° FES vengano sistematicamente trasferiti all'assegnazione intra-ACP.

Ciò è reso necessario dal fatto che lo strumento per lo sviluppo a lungo termine utilizzato per finanziare i programmi indicativi nazionali presenta saldi in esubero mentre quello utilizzato per i progetti e i programmi intra-ACP richiede la ricostituzione della riserva.

Il Gruppo ACP ha esaminato la proposta e, il 2 maggio 2007, ha formulato la sua approvazione di massima in seguito alla procedura di approvazione tacita.

Si invita il Coreper a raccomandare al Consiglio di esprimere l'accordo politico sul testo che figura nell'allegato, quale posizione comune per il Consiglio dei Ministri ACP-CE e di includerlo nell'elenco dei punti A della sessione del 14 e 15 maggio 2007.¹

¹ Il testo (riportato nel documento 9184/07) sarà messo a punto come di consueto dai Giuristi-Linguisti preliminarmente all'adozione da parte del Consiglio ACP-CE.

Progetto

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-CE in merito ad una decisione sulla riattribuzione di parte della riserva della dotazione per lo sviluppo a lungo termine del 9° Fondo europeo di sviluppo (FES) all'assegnazione per la cooperazione intra-ACP nell'ambito della dotazione del 9° FES per la cooperazione e l'integrazione regionale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo trattino,

visto l'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000² e l'accordo di partenariato ACP-CE riveduto firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005³ (in appresso: "accordo ACP-CE"),

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato ACP-CE a titolo del 9° FES, firmato il 18 settembre 2000 (in appresso: "accordo interno")⁴,

vista la proposta della Commissione,

² GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

³ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 26.

⁴ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 15 dell'accordo ACP-CE istituisce il Consiglio dei ministri ACP-CE con poteri di decisione conformemente all'accordo; l'allegato I, punto 8 dell'accordo ACP-CE lo autorizza a prendere le opportune misure qualora i fondi messi a disposizione di uno qualsiasi degli strumenti dell'accordo risultino esauriti.
- (2) Gli articoli 5 e 11 dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE stabiliscono che la Commissione svolga una revisione finale dei suoi programmi nazionali e regionali con gli stati e le regioni ACP. Una volta completata la revisione finale, la Commissione può, a nome della Comunità, modificare l'assegnazione finanziaria sulla base delle esigenze e delle realizzazioni degli stati o regioni ACP interessati.
- (3) L'articolo 12, paragrafo 2 dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE stabilisce che, in considerazione delle nuove esigenze connesse al miglioramento dell'impatto delle attività intra-ACP, la Commissione può aumentare l'assegnazione per la cooperazione intra-ACP.
- (4) La decisione 2005/446/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 30 maggio 2005, fissa al 31 dicembre 2007 la data oltre la quale i fondi del 9° Fondo europeo di sviluppo (in appresso: "FES") non possono più essere impegnati⁵.
- (5) Nel contesto della revisione finale del 9° FES, sono state elaborate previsioni sui disimpegni da effettuare prima della fine del 2007 a titolo di precedenti FES e sulla relativa riassegnazione.

⁵ GU L 156 del 18.6.2005, pag. 19.

- (6) In base alle conclusioni della revisione finale, ai disimpegni previsti e alla relativa riassegnazione proposta, è stata elaborata una stima dei fondi non impegnati o che si renderanno disponibili prima della fine del 2007 nell'ambito della riserva per lo sviluppo a lungo termine e della riserva intra-ACP. È stata inoltre elaborata una stima delle nuove esigenze per le quali possono essere preparati e impegnati progetti e programmi prima della fine del 2007 e per cui devono essere messe a disposizione risorse nell'ambito della riserva per lo sviluppo a lungo termine e della riserva intra-ACP. Il comitato del FES è stato consultato e ha espresso parere favorevole sulle conclusioni della revisione finale.
- (7) Per molti paesi le dotazioni B per imprevisti sono esaurite o rischiano di non essere sufficienti per rispondere alle eventuali esigenze di aiuto umanitario o di emergenza ai sensi degli articoli 72 e 73 dell'accordo ACP-CE o per attenuare gli effetti negativi della discontinuità dei proventi da esportazione ai sensi dell'articolo 68 dell'accordo ACP-CE (FLEX); per altri paesi, le dotazioni B rimangono inutilizzate.
- (8) Si propone pertanto di trasferire tutte le rimanenze non impegnate delle dotazioni B alla riserva intra-ACP, di istituire sulla base di tali trasferimenti cinque nuove dotazioni B regionalizzate che consolidano, pro-rata, i fondi trasferiti dalle dotazioni B dei paesi di ciascuna regione rispettiva e una riserva intra-ACP per l'aiuto di emergenza ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 3, lettere a) e b) dell'accordo di partenariato ACP-CE nonché di istituire dotazioni a favore di tutti i paesi ACP relativamente a FLEX 2006 e a FLEX 2007 (anni di applicazione 2005 e 2006).

- (9) I fondi della dotazione del 9° FES disponibili per la cooperazione e l'integrazione regionale sono attualmente insufficienti per le attività pianificate finanziate a livello intra-ACP e per la costituzione dei fondi FLEX intra-ACP, mentre i saldi stimati nell'ambito della riserva per lo sviluppo a lungo termine superano gli impegni previsti.
- (10) Occorre pertanto stabilire la posizione della Comunità in sede di Consiglio dei ministri ACP-CE in vista dell'adozione di una decisione concernente la riattribuzione di parte della riserva della dotazione del 9° FES per lo sviluppo a lungo termine all'assegnazione per la cooperazione intra-ACP nell'ambito della dotazione per la cooperazione e l'integrazione regionale,

DECIDE:

Articolo 1

La posizione della Comunità in sede di Consiglio dei ministri ACP-CE in merito all'utilizzo della riserva della dotazione per lo sviluppo a lungo termine del 9° Fondo europeo di sviluppo è fondata sul progetto di decisione del Consiglio dei ministri ACP-CE figurante in allegato.

Al progetto di decisione possono essere apportate modifiche secondarie senza che si renda necessaria una nuova decisione del Consiglio.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

Progetto

DECISIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE

relativa alla riattribuzione di parte della riserva della dotazione per lo sviluppo a lungo termine del 9° Fondo europeo di sviluppo all'assegnazione per la cooperazione intra-ACP nell'ambito della dotazione del 9° FES per la cooperazione e l'integrazione regionale

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (in appresso: "stati ACP"), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000⁶ e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005⁷ (in appresso: "accordo di partenariato ACP-CE"), in particolare l'allegato I, punto 8,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito delle revisioni finali del 9° FES conformemente agli articoli 5 e 11 dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE, risulta necessario modificare l'assegnazione finanziaria sulla base delle esigenze e delle realizzazioni.
- (2) I fondi riservati al finanziamento del sostegno alla cooperazione e all'integrazione regionale e i disimpegni previsti trasferiti a tale riserva prima della fine del 2007 sono insufficienti per rispondere a nuove esigenze connesse al miglioramento dell'impatto delle attività intra-ACP.

⁶ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁷ GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4.

- (3) Occorre assegnare fondi aggiuntivi per creare un meccanismo intra-ACP di finanziamento di FLEX per ciascuno degli esercizi 2006 e 2007 (anni di applicazione rispettivamente 2005 e 2006), che garantisca il sostegno minimo indispensabile ai paesi esposti agli effetti negativi della discontinuità dei proventi da esportazione indipendentemente dal livello dei saldi non impegnati a titolo delle rispettive dotazioni B nazionali.
- (4) È possibile che i saldi non impegnati delle dotazioni B nazionali non coprano il fabbisogno previsto; occorre trasferire tali saldi alla riserva intra-ACP alla data di adozione della presente decisione, per creare cinque dotazioni B regionalizzate destinate a finanziare i futuri aiuti umanitari e di emergenza in ciascuna delle regioni, sulla base della solidarietà regionale, nonché una riserva intra-ACP per gli aiuti d'emergenza ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 3, lettere a) e b) dell'accordo di partenariato ACP-CE in circostanze eccezionali ove tali interventi non possano essere finanziati dal bilancio comunitario.
- (5) La dotazione B regionalizzata per l'Africa australe e orientale e l'Oceano Indiano è un importo al netto della detrazione di 20 milioni di euro per compensare l'aumento ad hoc della dotazione B del Sudan finanziato dalla riserva per lo sviluppo a lungo termine; per il Pacifico non viene creata una dotazione B regionalizzata poiché i saldi delle dotazioni B sono già stati utilizzati in ampia misura per un programma regionale di attenuazione delle conseguenze delle catastrofi naturali.
- (6) Occorre assegnare risorse aggiuntive per ricostituire il Fondo per la pace in Africa nel corso del 2007.
- (7) Occorre assegnare risorse aggiuntive per finanziare parte delle spese di funzionamento del segretariato ACP per l'esercizio 2008 al fine di coprire il periodo fino all'entrata in vigore del 10° FES.
- (8) Occorre assegnare risorse aggiuntive per rafforzare il fondo di cooperazione tecnica intra-ACP, destinato principalmente a coprire il fabbisogno di assistenza tecnica, in particolare per la preparazione dei progetti.
- (9) È necessario un contributo aggiuntivo al fondo globale per la lotta contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria (GFATM).

- (10) In sede di Consiglio ACP-CE del 2 giugno 2006 è stata individuata la necessità di un contributo integrativo alla rete di conoscenza e apprendimento caraibica per potenziamento delle capacità e sostegno istituzionale.
- (11) Occorre istituire una modesta riserva prudenziale per poter far fronte a nuove inattese esigenze intra-ACP nel periodo fino al 31 dicembre 2007, comprese eventuali esigenze di riabilitazione in conseguenza di calamità naturali nella regione del Pacifico che non possono essere impegnate prima della fine del 2007 e a cui non si può far fronte mediante una dotazione B regionalizzata per bisogni imprevisti, e per rispondere ad eventuali esigenze integrative provvisorie nel 2008.
- (12) I fondi a titolo del 9° FES, compresi i disimpegni previsti, non possono più essere impegnati oltre il 31 dicembre 2007 e occorre definire un meccanismo per impegnare i saldi disponibili prima di tale data in modo efficace ed efficiente per la realizzazione degli obiettivi generali dell'accordo di partenariato ACP-CE,

DECIDE:

Articolo 1 – Ricostituzione della riserva intra-ACP nell'ambito della dotazione per la cooperazione e l'integrazione regionale

1. Tutti i fondi disponibili nell'ambito della riserva per lo sviluppo a lungo termine alla data del 31 marzo 2007 e adeguati conformemente ai risultati delle decisioni finali non ancora contabilizzati a quella data, tranne i fondi a favore dei bilanci 2008 (32 milioni di euro) del centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) e del centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA), i fondi per i "programmi ad alto rischio" in paesi che hanno firmato un documento di strategia nazionale (72,4 milioni di euro al 1° marzo 2007), i fondi per le priorità politiche in paesi che non hanno firmato un documento di strategia nazionale (30,2 milioni di euro al 1° marzo 2007) e i fondi per il programma di assistenza specifica alla Somalia (36,1 milioni di euro), sono trasferiti alla riserva intra-ACP nell'ambito della dotazione per la cooperazione e l'integrazione regionale.
2. Tutti i fondi accantonati a titolo della riserva a favore dei bilanci CSI e CTA per il 2008 per il finanziamento di "programmi ad alto rischio" in paesi che hanno firmato un documento di strategia nazionale e per il finanziamento di priorità politiche in paesi che non hanno firmato un documento di strategia nazionale di cui al paragrafo 1 non impegnati entro il 31 ottobre 2007 sono trasferiti alla riserva intra-ACP nell'ambito della dotazione per la cooperazione e l'integrazione regionale.
3. Tutti i disimpegni a titolo del 9° FES e di FES precedenti registrati nella contabilità della Commissione dal 1° aprile al 31 dicembre 2007 attribuiti alla riserva per lo sviluppo a lungo termine sono trasferiti alla riserva intra-ACP nell'ambito della dotazione per la cooperazione e l'integrazione regionale.

4. Tutte le rimanenze a titolo dei programmi indicativi nazionali che si rendono disponibili a titolo della riserva per lo sviluppo a lungo termine nel periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2007 sono trasferiti alla riserva intra-ACP nell'ambito della dotazione per la cooperazione e l'integrazione regionale.

Articolo 2 – Assegnazione dei fondi intra-ACP

1. I fondi disponibili nell'ambito della riserva intra-ACP hanno le seguenti destinazioni:
- (a) costituzione di:
- (i) una riserva intra-ACP accessibile a tutti gli ACP per l'aiuto d'emergenza ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 3, lettere a) e b) dell'accordo di partenariato ACP-CE in circostanze eccezionali ove tali interventi non possano essere finanziati dal bilancio comunitario; tale dotazione ammonta a 26 741 326 euro ed è costituita prelevando il 15% degli importi delle rimanenze non impegnate delle dotazioni B dei paesi che costituiscono le regioni di cui al punto ii) alla data di entrata in vigore delle decisioni di riassegnazione finale;
 - (ii) cinque dotazioni regionalizzate per un importo di 17 511 615 euro per la regione dell'Africa australe, 48 920 391 euro per la regione dell'Africa australe e orientale e l'Oceano indiano, 31 945 340 euro per la regione dell'Africa occidentale, 16 139 355 euro per la regione dell'Africa centrale e 35 422 478 euro per la regione dei Caraibi, fondate sull'85% degli importi delle rimanenze non impegnate delle dotazioni B dei paesi che costituiscono le regioni in questione alla data di entrata in vigore delle decisioni di riassegnazione finale;

le dotazioni B regionalizzate sono mobilitate per i contributi ad iniziative internazionali per la riduzione del debito di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE nonché per l'aiuto umanitario e di emergenza conformemente agli articoli 72 e 73 dell'accordo di partenariato ACP-CE sulla base della solidarietà regionale in circostanze eccezionali ove tali interventi non possano essere finanziati dal bilancio comunitario;

- (b) istituzione di un programma FLEX intra-ACP di 50 milioni di euro per il 2006 (anno di applicazione 2005) per garantire il sostegno minimo indispensabile ai paesi esposti agli effetti negativi della discontinuità dei proventi da esportazione indipendentemente dal livello dei saldi non impegnati a titolo delle rispettive dotazioni B nazionali prima dell'entrata in vigore delle decisioni di riassegnazione finale;
- (c) ricostituzione del Fondo per la pace in Africa fino ad un importo di 100 milioni di euro quale ulteriore contributo FES per coprire il fabbisogno finanziario fino all'entrata in vigore del 10° FES, per interventi a favore della pace, della formazione e del rafforzamento delle capacità, di cui 45 milioni di euro sulla base dei fondi intra-ACP disponibili prima della ricostituzione di cui all'articolo 1 e 35 milioni di euro a ricostituzione avvenuta e un importo complementare fino a un massimo di 20 milioni di euro che potrebbe essere finanziato con fondi non impegnati delle riserve prudenziali, di cui alle lettere h) e i), o con disimpegni trasferiti alla riserva intra-ACP a titolo dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, eccedenti le stime iniziali;
- (d) integrazione del sostegno istituzionale fornito al segretariato ACP per coprire il periodo fino all'entrata in vigore del 10° FES con un importo di 5,5 milioni di euro quale contributo alle spese di funzionamento del segretariato ACP per l'esercizio 2008;

- (e) rafforzamento per un importo di 2,5 milioni di euro dal fondo di cooperazione tecnica intra-ACP;
- (f) mobilitazione di 4 milioni di euro a titolo di riporto urgente per il programma di eradicazione della peste bovina in Africa (PACE);
- (g) contributo integrativo di 5 milioni di euro al fondo fiduciario della rete di conoscenza e apprendimento caraibica per potenziamento delle capacità e sostegno istituzionale;
- (h) costituzione di una riserva regionale prudenziale di 10 milioni di euro ad integrazione del programma indicativo regionale per la regione dell'Africa australe qualora il programma di ammodernamento del collegamento stradale Milange - Mocuba (Mozambico) possa essere valutato e superi la procedura di gestione del comitato del FES anteriormente al 1° agosto 2007; qualora il programma non possa essere valutato tempestivamente, tale riserva prudenziale è trasferita alla riserva intra-ACP;
- (i) costituzione di una riserva prudenziale intra-ACP di 15 milioni di euro per far fronte a nuove inattese esigenze che non possono essere finanziate dalle dotazioni B regionalizzate comprese quelle relative ai programmi di riabilitazione in conseguenza di calamità naturali nella regione del Pacifico ed eventuali esigenze provvisorie integrative di carattere prioritario nel 2008;

- (j) istituzione di un programma FLEX intra-ACP, fissato provvisoriamente a 35 milioni di euro per il 2007 (anno di applicazione 2006) per garantire il sostegno minimo indispensabile ai paesi esposti agli effetti negativi della discontinuità dei proventi da esportazione dopo la regionalizzazione delle dotazioni B per l'aiuto umanitario e di emergenza di cui al paragrafo 1, lettera a); il programma potrà essere integrato fino a un massimo di 15 milioni di euro con fondi non impegnati delle riserve prudenziali di cui alle precedenti lettere h) e i) o con disimpegni trasferiti alla riserva intra-ACP a titolo dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, eccedenti le stime iniziali e le esigenze di integrare il contributo al Fondo per la pace in Africa di un importo di 20 milioni di euro di cui alla lettera c);
- (k) integrazione del sostegno a favore del fondo globale per la lotta contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria (GFATM) per un importo di 38 milioni di euro.
2. Qualora gli importi attribuiti alla riserva intra-ACP risultassero insufficienti a coprire tutte le esigenze individuate, il programma di cui al paragrafo 1, lettera j), è ridotto di conseguenza. Qualora l'insufficienza di fondi fosse superiore all'importo di cui alla lettera j), la riserva prudenziale di cui al paragrafo 1, lettera i), è ridotta di conseguenza. Un'ulteriore insufficienza determina la riduzione dell'importo di cui al paragrafo 1, lettera c).
3. Qualora gli importi attribuiti alla riserva intra-ACP superino le stime iniziali o qualora i fondi di cui al paragrafo 1, lettere c), d), e), g) e/o i) fossero sottoutilizzati, i fondi aggiuntivi risultati disponibili oltre il massimale fissato per il programma di cui al paragrafo 1, lettere c) e j), sono mobilitati per integrare il fondo fiduciario della rete di conoscenza e apprendimento caraibica di un importo integrativo massimo di 5 milioni di euro, se fattibile, e successivamente, se fondi eccedenti sono disponibili, per integrare il fondo fiduciario UE-ACP per le infrastrutture in Africa a titolo di anticipo sulle assegnazioni previste nell'ambito del 10° FES.

Articolo 3 – Richiesta di sostegno

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 2 dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE, il Consiglio dei ministri ACP-CE invita la Commissione a finanziare le azioni stabilite all'articolo 2.

Articolo 4 – Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a

Per il Consiglio dei ministri APC-CE

Il Presidente
